

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)294

Vol. 1963/0071

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

IV/COM(63) 294 def.

Bruxelles, 22 luglio 1963

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla modifica del regolamento n° 17

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Proposta di Regolamento del Consiglio
relativo alla modifica del regolamento N° 17
(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 87,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n° 17 (1) il divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato è applicabile solo per il periodo fissato dalla Commissione agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore di detto regolamento, se sono stati notificati alla Commissione e se le imprese ed associazioni di imprese vi pongono fine o li modificano in maniera adeguata ; che, per quanto riguarda gli accordi, decisioni e pratiche concordate comprese nelle categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 2 di detto regolamento, il beneficio di tale disposizione è accordato solo in caso di notifica anteriore al 1° gennaio 1964 ;

Considerando che le modifiche da apportare agli accordi, decisioni e pratiche concordate potranno venire valutate meglio quando l'esame di un certo numero di accordi, decisioni e pratiche concordate, già notificate alla Commissione avrà permesso di precisare concretamente le condizioni di applicazione dell'articolo 85 del Trattato ; che portando risulta opportuno stabilire una proroga al termine per la notificazione attualmente fissato al 31 dicembre 1963 dall'articolo 7, paragrafo 2 ;

Considerando che detta proroga non impedisce di perseguire le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 85 del Trattato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n° 17, nè di assoggettare al momento opportuno all'obbligo della notifica, ai sensi dell'articolo 22 di detto regolamento, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che pregiudicano in maniera particolare lo sviluppo del Mercato comune ;

.../...

(1) Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n° 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204/62

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le parole "anteriormente al 1° gennaio 1964" di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n° 17 sono sostituite dalle parole "anteriormente al 1° gennaio 1967"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Bruxelles,

Per il Consiglio